

AVV. MICHELE BRUSAFERRO  
c.f. BRSMHL63L27B069J  
Patrocinante in Cassazione  
C.so del Popolo 268 29 45100 Rovigo  
Tel.0425/422496 fax 0425/461497  
PEC: michele.brusaferro@rovigoavvocati.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**- Roma -**

**SEZIONE SECONDA QUATER**

**N.10578/2022 RG**

**MOTIVI AGGIUNTI**

COMUNE DI MELARA (c.f. 83000370292, p.i. 00328590294), in persona del suo Sindaco pro tempore, Anna Marchesini (c.f. MRCNNA64E56C207P), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Brusafarro (c.f. BRSMHL63L27B069J, fax 0425/461497, pec: michele.brusaferro@rovigoavvocati.it) e con domicilio digitale ex art.16-sexies D.L.179/2012 e succ. mod. presso l'indirizzo pec michele.brusaferro@rovigoavvocati.it

contro

MINISTERO DELLA CULTURA (c.f. 97904380587), in persona del suo Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata "ex lege" in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e nei confronti di

tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area Centro nord (arg. ex artt. 3, co. 5, e 8, co. 6, avviso 20.12.2021 nonché art. 2, co. 3, d.d. n. 453/22)

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

- dei verbali di valutazione della domanda del Comune di Melara di ammissione al finanziamento PNRR "Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale" della Commissione nominata dal Ministero della Cultura;
- del verbale di assegnazione dei punteggi alla domanda del Comune di Melara di ammissione al finanziamento PNRR "Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale";

AVV. MICHELE BRUSAFERRO  
c.f. BRSMHL63L27B069J  
Patrocinante in Cassazione  
C.so del Popolo 268 29 45100 Rovigo  
Tel.0425/422496 fax 0425/461497  
PEC: michele.brusaferro@rovigoavvocati.it

- del Decreto del Ministero della Cultura n.453 del 7.6.2022, pubblicato il 23.6.2022;
- dell'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione (All.1 al Decreto 453/2022);
- delle graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021 (All.2 al Decreto 453/2022);
- delle graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili (All.3 al decreto 453/2022);
- di ogni altro provvedimento ed atto, presupposto ovvero conseguente, al momento non conosciuto dal ricorrente Comune, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anteriore e successivo, anche sconosciuto e segnatamente dei possibili provvedimenti di assegnazione delle risorse alle proposte ammesse a finanziamento e di ogni altro atto di incognita data e numero, se adottati;

Con la conclusione

di accogliere il ricorso e per l'effetto annullare, previa sospensione dell'efficacia, gli atti impugnati ed ogni altro provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato, anche non conosciuto, e/o ordinare al Ministero della Cultura ed agli organi preposti, nello specifico alla Commissione nominata, di rivalutare la proposta secondo i criteri di cui in parte espositiva, assegnando alla proposta del Comune di Melara il nuovo punteggio e/o, previo riconteggio dei punti attribuibili, assegnare direttamente il corretto punteggio con revisione

AVV. MICHELE BRUSAFERRO  
c.f. BRSMHL63L27B069J  
Patrocinante in Cassazione  
C.so del Popolo 268 29 45100 Rovigo  
Tel.0425/422496 fax 0425/461497  
PEC: michele.brusaferro@rovigoavvocati.it

e/o riforma della graduatoria approvata e degli atti alla stessa collegati.

Comunque con vittoria di competenze e spese di causa, ivi compreso il contributo unificato.

\*\*\*\*\*

Vista la produzione da parte del Ministero resistente del 27.2.2023, in ottemperanza all'ordinanza collegiale del 14.2.2023, e precisamente di:

1. Nota prot. 19447 del 6.6.2022 del Ministero della Cultura, Segretariato Generale, Unità di Missione per l'attuazione del PNRR e relativi allegati;
  2. Verbale della Commissione di valutazione del 30.5.2022 e relativi allegati;
- si chiede l'annullamento anche dei predetti atti, di cui si è avuta conoscenza solo con la produzione in giudizio da parte del Ministero.

\*\*\*

Infatti la lettura del **Verbale di Commissione del 30.5.2023** e degli allegati prodotti sub **“2023-02-27 17 29 48 143 ALL1.1allanota19447”** (prodotto con il numero atto **2023034692**) e sub **“2023-02-27 17 39 41 601 ALL1.1alverbale”** (prodotto con il numero atto **2023034703**) non scalfisce, anzi conferma e rafforza, le doglianze già esposte. Per scrupolo difensivo, peraltro, si reputa opportuno meglio specificarle anche quali motivi aggiunti.

Non può sfuggire, infatti, come nel verbale 30.5.2023 si menzioni un verbale di una riunione precedente (di cui si sconosce data e contenuto) e una non meglio precisata attività di valutazione, di cui si sconoscono gli elementi essenziali e motivazionali.

Lo scrupolo difensivo impone, ex artt.63 co.2 e 64 co.3 cpa, di chiedere che

Codesto On.le Tribunale voglia ordinare al Ministero l'esibizione in giudizio, mediante acquisizione agli atti, del verbale della riunione precedente il 30.5.2022 e degli atti certificanti l'attività (e le modalità della stessa) di valutazione delle domande e della documentazione a corredo.

Ciò premesso, la lettura del verbale 30.5.2022 e degli allegati prodotti sub "2023-02-27\_17\_29\_48\_143\_ALL1.1allanota19447" (prodotto con il numero atto 2023034692) e sub "2023-02-27\_17\_39\_41\_601\_ALL1.1alverbale" (prodotto con il numero atto 2023034703) porta a dar ragione delle doglianze che qui si ripropongono a valere anche quali motivi aggiunti:

**-1-**

**Violazione dei criteri stabiliti dall'Avviso pubblico 20.12.2021 - Eccesso di potere per insufficiente/inesistente motivazione – Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti - Eccesso di potere per mancata applicazione dei criteri e dei metodi di valutazione stabiliti dall'Avviso pubblico 20.12.2021 in sede di attribuzione dei punti.**

Tale doglianza è riferita e riferibile alla valutazione dei criteri qualitativi, che deve essere eseguita consentendo la ricostruzione dell'iter logico-motivazionale al fine del legittimo controllo della logicità e congruità dello stesso.

Dagli atti da ultimo prodotti dal Ministero su ordine del Giudice si rileva quanto segue:

I. **Nei criteri qualitativi** (con particolare riferimento ai criteri di cui ai punti A e D della scheda di valutazione) doveva essere espressa, sia pur sinteticamente, la motivazione del punteggio assegnato ai singoli criteri e indicatori, che, invece, nel verbale e negli allegati sopra menzionati (questi ultimi l'uno replicativo dell'altro) è del tutto assente e inesistente.

Si deve ribadire che il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza 14/04/2022,

n. 2819 ha affermato che “...*il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’ap-  
parato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i  
relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da deli-  
mitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo  
e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in  
concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri pre-  
determinati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde  
solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei  
punteggi numerici.”<sup>1</sup>.*

Nel caso di specie, posto che tale condizione non viene rispettata dall’Avviso pubblico 20.12.2021, poiché i criteri predeterminati non sono puntuali, ed anzi al loro interno contengono altri sub criteri che, quindi, all’atto dell’assegnazione dei punti, debbono essere indicati come presenti o carenti o assenti, al fine di comprendere la motivazione del punteggio, la sua logicità e congruità, i singoli criteri dovevano essere sottoposti dalla Commissione ad una valutazione e, sia pur sintetica, motivazione, quantomeno indicando quali dei molteplici sub elementi all’interno dei singoli criteri fossero presenti e/o assenti, così rendendo comprensibile e controllabile la logicità e congruità del punteggio assegnato.

Nello specifico:

**Nell’ambito A. Strategia di rigenerazione culturale e sociale**

nell’assegnare il punteggio al criterio 1 (*Coerenza degli obiettivi in relazione*

---

<sup>1</sup> Sottolineature e grassettature di redattore

AVV. MICHELE BRUSAFERRO  
c.f. BRSMHL63L27B069J  
Patrocinante in Cassazione  
C.so del Popolo 268 29 45100 Rovigo  
Tel.0425/422496 fax 0425/461497  
PEC: michele.brusaferro@rovigoavvocati.it

*alle caratteristiche del contesto e ai fabbisogni rilevati*) non viene minimamente indicato quali risorse presenti non sarebbero state valorizzate, né quali debolezze rilevate non sarebbero state colmate dal progetto;

nell'assegnare il punteggio al criterio 3 (*Capacità del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale di produrre effetti concreti nel contesto locale in termini di:*

*occupazione [in particolare giovani e donne]*

*contrasto dell'esodo demografico*

*partecipazione culturale*

*presenze turistiche*)

con riferimento al primo indicatore (*occupazione [in particolare giovani e donne]*) non viene indicato (e non risulta comprensibile ai fini della valutazione della congruità e logicità del punteggio assegnato) se il mancato raggiungimento del punteggio massimo è dovuto ad una carenza di effetti del progetto sull'occupazione giovanile piuttosto che su quella femminile o su entrambe;

nell'assegnare il punteggio al criterio 4 (*Capacità di identificazione dei fabbisogni del contesto imprenditoriale*) non è dato comprendere se il progetto non abbia descritto con chiarezza il contesto imprenditoriale collegato alla specifica strategia di rigenerazione culturale e sociale, oppure se non abbia la capacità di delineare gli ambiti imprenditoriali maggiormente collegati alla strategia di rigenerazione, o se non ne abbia identificato i suoi fabbisogni; come si legge, gli indicatori nel medesimo criterio sono molteplici e non destinatari di punteggi ad essi singolarmente dedicati, come invece previsto nel precedente criterio n.3 limitatamente alle voci *contrasto dell'esodo demografico - partecipazione culturale - presenze turistiche*, per cui il punteggio, per poter essere valutato,

prevede necessariamente una motivazione che non può essere meramente numerica;

nell'assegnare il punteggio al criterio 5 (*Qualità degli interventi proposti*) con particolare riferimento all'indicatore "Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi" non è dato comprendere quali sarebbero le carenze del metodo applicato per la stima dei costi, così da poter valutare la logicità della motivazione e la congruità del punteggio;

#### **Nell'ambito D. Programma attuativo procedurale e Cronoprogramma**

Da subito il criterio, seppur indicato come unico, rileva la sua duplicità:

*Coerenza del cronoprogramma procedurale del Progetto e dei cronoprogrammi di spesa degli interventi<sup>2</sup>*; tale duplicità viene poi rimarcata dagli indicatori che sono 2:

*Cronoprogramma procedurale del Progetto di rigenerazione culturale*

*Cronoprogrammi di spesa degli interventi*

Ma a ciò va ad aggiungersi che la Commissione era chiamata ad attribuire un unico punteggio, previa valutazione di molteplici aspetti e precisamente:

- 1) *chiarezza nell'indicazione dei processi attuativi da sviluppare*
- 2) *coerenza dei cronoprogrammi dichiarati con le tempistiche previste, anche alla luce*
  - 2.1) *dei livelli della progettazione,*
  - 2.2) *dei pareri,*
  - 2.3) *delle autorizzazioni disponibili,*
- 3) *ecc.*

Non può sfuggire come quell'"ecc." (che sta per "eccetera") sia sinonimo di

---

<sup>2</sup> Sottolineature e grassettature di redattore

AVV. MICHELE BRUSAFERRO  
c.f. BRSMHL63L27B069J  
Patrocinante in Cassazione  
C.so del Popolo 268 29 45100 Rovigo  
Tel.0425/422496 fax 0425/461497  
PEC: michele.brusaferro@rovigoavvocati.it

inesistenza di un apparato di voci e sottovoci sufficientemente chiaro, analitico e articolato, per esentare la Commissione dal fornire una, quantomeno sintetica, motivazione in sede di attribuzione del punteggio, siccome affermato da Consiglio di Stato sopra richiamato.

Nello specifico, non è dato sapere (così impedendo il controllo su logicità e coerenza) se il punteggio di 7 derivi da carenze riferite al Cronoprogramma procedurale del Progetto di rigenerazione culturale, piuttosto che a quello di spesa degli interventi; se derivi da carenze riferite alla mancanza di chiarezza nell'indicazione dei processi attuativi da sviluppare, piuttosto che alla mancanza di coerenza dei cronoprogrammi dichiarati con le tempistiche previste, e, in questo caso, con riferimento ai livelli della progettazione, piuttosto che ai pareri necessari o alle autorizzazioni disponibili (o non disponibili) o a quel fumosissimo "eccetera", con identificazione degli elementi ritenuti carenti.

Nel corso del giudizio, il Ministero non ha fornito alcun elemento che attesti la correttezza del punteggio attribuito e, prima ancora, la congruità e logicità dello stesso.

In linea con tale indirizzo anche il TAR Toscana, con sentenza n. 54 del 2022, ha disposto in ordine alla motivazione dei punteggi numerici, asserendo che può dirsi sufficiente solo nel caso in cui dal risultato sia rinvenibile l'iter logico giuridico seguito dalla Commissione. In particolare, il Collegio, richiamando il precedente orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. III, n. 2118/2021), ha osservato che la giurisprudenza in tema di sufficienza del punteggio numerico, quale forma di esternazione dei giudizi della commissione, nella valutazione delle offerte tecniche ha enucleato il principio secondo cui lo



AVV. MICHELE BRUSAFERRO  
c.f. BRSMHL63L27B069J  
Patrocinante in Cassazione  
C.so del Popolo 268 29 45100 Rovigo  
Tel.0425/422496 fax 0425/461497  
PEC: michele.brusaferro@rovigoavvocati.it

stesso può considerarsi alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati e consentire un controllo a posteriori sulla logicità e la congruità dei giudizi espressi.

In difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione ulteriore dei punteggi numerici.

Alla stessa conclusione perviene il TAR Aosta, 16.11.2020 n. 57, laddove afferma che, allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo, sussiste la possibilità di ripercorrere il momento valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, viceversa, in assenza della predisposizione di sub-criteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, **la Commissione di gara supplisce al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell'attribuzione del punteggio stesso.**

Anche Codesto On.le Tribunale si è espresso in tal senso (TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, sentenza 20/04/2021, n. 4599), accogliendo un ricorso con cui si lamentava proprio un vizio di motivazione relativo al punteggio numerico, affermando che *"...il voto numerico avrebbe dovuto essere accompagnato da una esplicitazione testuale delle sue ragioni, anche in termini comparativi. Né, nel caso di specie, è stata dimostrata in concreto in giudizio una corrispondenza della qualità del progetto tecnico alla valutazione del punteggio operata*

AVV. MICHELE BRUSAFERRO  
c.f. BRSMHL63L27B069J  
Patrocinante in Cassazione  
C.so del Popolo 268 29 45100 Rovigo  
Tel.0425/422496 fax 0425/461497  
PEC: michele.brusaferro@rovigoavvocati.it

*dalla Commissione, il che avrebbe potuto disvelare, per ipotesi, una natura meramente formale del vizio di motivazione...”.*

\*\*\*

-2-

**Violazione dell’art.8 co.2 dell’Avviso e dell’art.6 co.1 lett. b) L.241/1990**

Tale doglianza è riferita e riferibile alla valutazione dei criteri quantitativi, poiché anche il minimo dubbio sulla documentazione doveva esplicitarsi nel cd. soccorso istruttorio.

Dagli atti da ultimo prodotti dal Ministero su ordine del Giudice si rileva quanto segue:

II. **Nei criteri quantitativi** (con particolare riferimento ai criteri di cui al punto C della scheda di valutazione) si individuano due errori, che ben avrebbero potuti essere evitati, solo che si fosse fatto ricorso, come accennato, al **soccorso istruttorio** che non è una mera possibilità cui la Commissione avrebbe dovuto ricorrere, ma, per principio generale, un dovere, come si avrà modo di dimostrare infra.

Ci si riferisce al criterio C.1 (doc.9 del Ministero) ove si legge che gli accordi di collaborazione stipulati **allegati** sono 0, laddove vi è quello con la Fondazione Cariparo per gli scavi archeologici che risulta prodotto (vedasi doc.4 pagg.21/24 contenente la proposta della Fondazione accettata dal Comune), in uno con gli altri accordi, solo che la Commissione erroneamente (di qui l’obbligo in suo capo di chiedere chiarimenti) ha inserito tale accordo tra gli impegni a sottoscrivere accordi di collaborazione (vedasi la voce C.2 del doc.9 Ministero). Come si può agevolmente evincere dalla produzione del Comune

AVV. MICHELE BRUSAFERRO  
c.f. BRSMHL63L27B069J  
Patrocinante in Cassazione  
C.so del Popolo 268 29 45100 Rovigo  
Tel.0425/422496 fax 0425/461497  
PEC: michele.brusaferro@rovigoavvocati.it

(docc. da 26 a 36 allegati alla memoria 23.12.2022), l'accordo di collaborazione con la Fondazione CARIPARO, che ha finanziato la campagna di scavi archeologici presso la Chiesta di Santo Stefano, ha previsto due stralci. Il primo di € 15.000,00, approvato giusta comunicazione del 29.4.2020 (Doc.26); la Convenzione si è perfezionata con la sottoscrizione (doc.28) della proposta di convenzione sottoposta al Comune dalla Fondazione (doc.27), come risultante dalla stessa pubblicazione sul sito della Fondazione dell'approvazione della Convenzione (doc.29) e la comunicazione telematica conseguente (doc.30); **il secondo** di € 20.000,00, approvato giusta comunicazione del 30.6.2021 (Doc.31) e comunicazione telematica 6.7.2022 (doc.32); la Convenzione si è perfezionata con la sottoscrizione (doc.34) della proposta di convenzione sottoposta al Comune dalla Fondazione (doc.33), come risultante dalla stessa pubblicazione sul sito della Fondazione dell'approvazione della Convenzione (doc.35) e la comunicazione telematica conseguente (doc.36). Se attivato correttamente il soccorso istruttorio, eventuali documenti mancanti, ma **(pre)esistenti**, avrebbero dipanato qualsivoglia dubbio e la Commissione non sarebbe incappata nell'errore di attribuzione del punteggio.

**Quindi il punteggio anziché 0 doveva e deve essere di 3 (3 punti per ogni accordo stipulato).**

Ed ancora ci si riferisce al criterio C.3, poiché la Commissione non si è avveduta (**ed anche sul punto avrebbe dovuto chiedere chiarimenti**) che i partner che hanno sottoscritto l'impegno erano 2, pur avendo inviato un unico documento congiuntamente sottoscritto (sempre doc.4 vedasi alle pagg.7/13, dove si legge che l'impegno viene sottoscritto, ognuno per la propria locazione

turistica, da Borghi Laura, quale legale rappresentante di Green House Campagna, e da Bodo Valerio, quale legale rappresentante di Corte Spinata), **quindi i punti da assegnare erano e sono 2 e non anche 1.**

Posto che tali criteri sono da ritenersi quantitativi, la Commissione non poteva esimersi dal porre in essere il soccorso istruttorio, anche di fronte al minimo dubbio, quantomeno generato, per quel che riguarda il criterio C.1, da quanto scritto nel progetto alla pag.11 del doc.3, posto che la convenzione con la Cariparo viene riferita espressamente al criterio C.1, mentre la Commissione -lo si intuisce anche dalle odierne produzioni del Ministero sopra menzionate- la colloca nel criterio C.2 indicando n.4 impegni di stipula di accordi, ove invece (vedasi pag.12 del doc.3 ricorrente) il Comune colloca n.3 impegni di stipula ad accordi di collaborazione (Base Scout, Comitato per la storia del Risorgimento Italiano, Assonautica), e, per quel che riguarda il criterio C.3, l'impegno sottoscritto da due operatori turistici (vedasi sopra).

A costo di sembrare ripetitivi, occorre soffermarsi sui principi in tema di soccorso istruttorio e procedimentale che, laddove fossero stati correttamente applicati, avrebbero certamente condotto ad una valutazione diversa, evitando gli evidenti errori sopra segnalati.

Sotto tale profilo, il primo dato meritevole di approfondimento risiede nella portata del soccorso istruttorio in punto di integrazione documentale, qualora fosse stata ritenuta carente. Al riguardo, appare opportuno ripercorre i tratti più salienti della recente sentenza n. 1308/22 resa dal Consiglio di Stato, secondo cui *“mentre nei procedimenti non comparativi il soccorso istruttorio dispiega la sua massima portata applicativa, nelle procedure selettive si impone un*

AVV. MICHELE BRUSAFERRO  
c.f. BRSMHL63L27B069J  
Patrocinante in Cassazione  
C.so del Popolo 268 29 45100 Rovigo  
Tel.0425/422496 fax 0425/461497  
PEC: michele.brusaferro@rovigoavvocati.it

*delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi – segnatamente: la massima partecipazione e la par condicio tra i concorrenti – che la giurisprudenza ha in passato ritenuto di effettuare, distinguendo tra ‘regolarizzazione’, generalmente ammessa, ed ‘integrazione’ documentale, viceversa esclusa in quanto comportante un vulnus del principio di parità di trattamento tra i concorrenti. Sullo specifico terreno dei contratti pubblici, il legislatore ha inteso superare tale impostazione, ampliando l’ambito applicativo dell’istituto e superando quelle concezioni rigidamente formalistiche e burocratiche del diritto amministrativo che continuavano ad incentivare il contenzioso (ridotto ad una sorta di ‘caccia all’errore’ nel confezionamento della documentazione allegata alla domanda), con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed efficiente completamento delle procedure. All’esito di un complesso itinerario normativo, del soccorso istruttorio è ora possibile avvalersi, non soltanto per ‘regolarizzare’, ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante.<sup>3</sup>” (Consiglio di Stato, Sez. VI., 24 febbraio 2022, n. 1308).*

Così chiarita la facoltà di procedere all’integrazione documentale, è bene anche brevemente soffermarsi sul perimetro del soccorso procedimentale, che interessa la fattispecie in esame, di portata peraltro più ampia rispetto al soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016.

A tal proposito, la legge sul procedimento amministrativo attribuisce al responsabile del procedimento il compito di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete (L.241/1990 art.6 co.1 lett.b); benché la suddetta disposizione indichi che il responsabile del

---

<sup>3</sup> Grassettatura di redattore

procedimento «può chiedere», la giurisprudenza ha finito per considerare il c.d. “soccorso istruttorio” come un dovere e non come una mera facoltà (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248).

Secondo la giurisprudenza, il principio del soccorso istruttorio opera a pieno titolo nelle procedure volte alla comparazione di progetti per l’ottenimento di contributi e/o finanziamenti. Anche Codesto Ecc.mo TAR, ha stabilito che: “... *come affermato in giurisprudenza, nelle procedure concorsuali di massa, “pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati..., l’amministrazione anche a non voler prevedere ulteriori modalità di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. 241/90, da tradursi in termini di attività doverosa da parte dell’amministrazione (in tal senso l’istanza del ricorrente deve essere intesa come finalizzata ad attivare il soccorso citato).”* (Tar Lazio, sez. III bis, 15/01/2019, n. 552, conf. Tar Campania n.4047/2019 e TAR Sardegna, Sez. I, 29.05.2018, n. 527).

Secondo l’orientamento giurisprudenziale largamente prevalente, quindi, nei casi come quello oggi all’esame di Codesto Ecc.mo Collegio, “*la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità*” (TAR Veneto, Sez. I, 09.02.2017 n. 144; Tar Lombardia – Milano, sez. III, 13/01/2016, n. 58) e ciò a maggior ragione se, come sopra scritto, nel procedimento amministrativo esso ha una portata più ampia che non in materia di contratti pubblici, ove comunque il soccorso istruttorio è volto a consentire la regolarizzazione di documenti incompleti o mancanti, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti (cfr. ex multis C.d.S., Sez. III, 14 gennaio 2019 n. 348; T.A.R. Toscana,

AVV. MICHELE BRUSAFERRO  
c.f. BRSMHL63L27B069J  
Patrocinante in Cassazione  
C.so del Popolo 268 29 45100 Rovigo  
Tel.0425/422496 fax 0425/461497  
PEC: michele.brusaferro@rovigoavvocati.it

Sez. I, 13 luglio 2018, n. 1024; T.A.R. Abruzzo-L'Aquila, Sez. I, 12 luglio 2018, n. 294; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, 8 agosto 2017, n. 9260).

\*\*\*\*\*

Un tanto basta a ritenere violati i principi di logicità e congruità del punteggio assegnato, non essendo comprensibile l'iter logico-motivazionale seguito, per quel che concerne i criteri qualitativi, e l'errata attribuzione di punteggio, per quel che concerne i criteri quantitativi, con conseguente obbligo di rivalutazione della proposta del Comune ricorrente con corretta applicazione dei criteri valutativi.

\*

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo TAR adito in accoglimento anche dei presenti motivi aggiunti voglia annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguente effetto di legge.

Con vittoria delle spese e competenze legali.

In via istruttoria, ex artt.63 co.2 e 64 co.3 cpa, si chiede che Codesto On.le Tribunale voglia ordinare al Ministero l'esibizione in giudizio, mediante acquisizione agli atti, del verbale della riunione precedente il 30.5.2022 e degli atti certificanti l'attività (e le modalità della stessa) di valutazione delle domande e della documentazione a corredo.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che con i motivi aggiunti non vengono introdotte domande nuove e il valore della controversia non è modificato, essendo i motivi aggiunti diretti contro atti presupposti, connessi, anteriori e confermativi, già impugnati seppur sconosciuti al Comune ricorrente.

AVV. MICHELE BRUSAFERRO  
c.f. BRSMHL63L27B069J  
Patrocinante in Cassazione  
C.so del Popolo 268 29 45100 Rovigo  
Tel.0425/422496 fax 0425/461497  
PEC: michele.brusaferro@rovigoavvocati.it

Con osservanza

Rovigo 21.03.2023

avv. Michele Brusafarro

### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Ill.mo Sig. Presidente,

Il sottoscritto Avv. Michele Brusafarro,

atteso che con ordinanza 11.10.2022, Codesto Ill.mo TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area Centro nord (arg. ex artt. 3, co. 5, e 8, co. 6, avviso 20.12.2021 nonché art. 2, co. 3, d.d. n. 453/22), autorizzando alla notificazione con le modalità di seguito precisate:

- pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimare; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;
- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;



AVV. MICHELE BRUSAFERRO  
c.f. BRSMHL63L27B069J  
Patrocinante in Cassazione  
C.so del Popolo 268 29 45100 Rovigo  
Tel.0425/422496 fax 0425/461497  
PEC: michele.brusaferro@rovigoavvocati.it

considerato che costituito in giudizio vi è solo il resistente Ministero della Cultura;

considerato il rilevante numero dei controinteressati cui è stato esteso il contraddittorio;

**fa istanza**

affinché la Ill.ma S.V. voglia autorizzare la notifica del presente atto per pubblici proclami, con le modalità già previste per l'integrazione del contraddittorio e, comunque, con le modalità ritenute più opportune.

Con osservanza

Rovigo 21.03.2023

avv. Michele Brusaferrò